

COMUNE DI RODANO
Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS. N. 10/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO MOSCHE, ZANZARE, INSETTI STRISCIANTI E PUNGITORI, HYPHANTRIA CUNEA NEGLI IMMOBILI E NELLE AREE COMUNALI DEL COMUNE DI RODANO (MI). CIG 6689226BE9

TRA

Comune di RODANO, C.F. n., con sede in, rappresentato, ai fini del presente atto, nato a il domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. prorogato con decreto sindacale n. che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune",

E

.....con sede legale inVia..... numero di iscrizione al registro delle imprese di e codice fiscale numero di iscrizione al REA come da certificato della C.C.I.A.A. di agli atti, in persona del, nato a il in qualità di Legale Rappresentante della società, come risulta dalla visura camerale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "Operatore"

Premesso che:.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto: Il Comune affida all'operatore che accetta, il servizio di

.....

2) Normativa applicabile: Il servizio viene affidato secondo quanto previsto nel presente atto e nell'offerta formulata nell'ambito della procedura ad invito svolta sulla piattaforma Sintel id. n.....in data che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata e che le parti dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere invocata in alcun modo. I rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati dal presente atto, compresa l'offerta economica sopra richiamata, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Operatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana. Le disposizioni contenute nel presente atto, anche nelle singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'operatore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto oltre nel presente atto.

3) Obbligazioni generali dell'operatore: Sono a carico dell'Operatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'Operatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto. Le attività e in generale le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel presente atto. L'operatore

si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui le attività appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto. L'operatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN – ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Comune di verificare la conformità delle attività al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'operatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'operatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. L'operatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. L'operatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. L'operatore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'affidamento del presente contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'operatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione anche al Comune della sopravvenuta perdita dei requisiti. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Comune dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune. L'operatore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Comune continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'operatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune. L'Operatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato. L'Operatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare l'Operatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L'Operatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'operatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Operatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto. In ogni caso l'Operatore in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto sopra a fornire i servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto. L'operatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

4) Obbligazioni specifiche dell'operatore: L'operatore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto sopra a:

- a) fornire ed espletare le attività nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di esecuzione delle attività indicati nelle presenti disposizioni ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Comune di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

5) Attivazione delle attività e verbale di attivazione: Per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, l'operatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le attività e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente atto nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti,

pena l'applicazione delle penali di cui oltre. All'atto dell'attivazione delle attività, l'operatore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione delle attività, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Comune, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione.

6) Assistenza e garanzia: Oltre alla casella di posta elettronica l'Operatore metterà a disposizione del Comune un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 18.00 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali per l'esecuzione delle attività. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, l'operatore si impegna a mettere a disposizione del Comune la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio e che vengono fornite dal produttore, dall'operatore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'operatore si impegna ad assistere il Comune ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'operatore in orario non lavorativo per il Comune salvo diverse indicazioni di quest'ultimo.

9) Corrispettivo: Il corrispettivo del servizio è quello indicato nell'offerta economica pari ad euro (cinquemila/00) oltre IVA.prezzi unitari.....

Il prezzo comprende tra l'altro: la garanzia prestata dal produttore e/o operatore e/o da terzi da questi incaricati; le spese ed in generale tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza; tutti i servizi e le attività connesse secondo quanto previsto nel presente atto.

Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Comune (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico dell'operatore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'operatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dell'operatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

L'operatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti salvo i casi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

10) Fatturazione e pagamenti: Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, sulla base delle fatture emesse dall'operatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente stabilito dalle parti, il corrispettivo verrà fatturato dall'operatore alla data di accettazione delle attività. Ciascuna fattura emessa dall'operatore dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento al CIG e alla determina di affidamento RG n. del La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'operatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In nessun caso l'operatore potrà sospendere la prestazione delle attività pena la risoluzione del contratto da parte del Comune.

11) Penali: Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'operatore è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo del contratto oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Comune potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione di eventuali vizi o difformità rilevate dal Comune e da questo comunicate all'operatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo del contratto. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Comune applicherà all'operatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'operatore dal Comune per iscritto. L'operatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'operatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'operatore medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

12) Responsabilità: L'operatore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

13) Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore in sede di affidamento, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal capitolato e dall'offerta;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- e) violazione del divieto di interruzione del contratto;
- g) azioni giudiziarie contro il Comune per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto;
- j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni.

Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'operatore negativo per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti all'operatore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione del Contratto, l'operatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Comune.

14) Recesso: Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'operatore, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'operatore, anche se non gravi. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'operatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di risolvere il presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'operatore ha diritto alla remunerazione rispetto alle attività già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Dalla data di efficacia del recesso l'operatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'operatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. Il Comune potrà recedere per

qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore per iscritto, purché tenga indenne l'operatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'operatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

15) Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti: E' fatto assoluto divieto all'operatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'operatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'operatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui nel proseguo del presente atto.

16) Riservatezza: L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. Fermo restando quanto previsto nel successivo punto, l'operatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). Le Parti prendono atto ed accettano che il Comune potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'operatore informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni.

17) Privacy: Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune acconsente espressamente al trattamento ed all'invio al Comune e alle Autorità stabilite per legge dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Comune per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

18) Tracciabilità dei flussi: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011. L'operatore, nella sua qualità di contraente, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'operatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo riferente rispetto all'ubicazione del Comune. L'operatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. L'operatore sarà tenuto a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'operatore dedicato/i. L'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'operatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'operatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'operatore medesimo riportando il CIG dalla stessa comunicata e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

19) Subappalto: Nel caso in cui l'operatore intenda esercitare la facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'operatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'operatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

20) Foro: E' esclusa la clausola arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere le parti nominano il foro di Monza come unico ed esclusivo competente.

IL COMUNE

L'OPERATORE ECONOMICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Imposta di bollo assolta mediante versamento con mod. F23